

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2144

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati GRIPPO, LEONE

Presentata il 26 novembre 1980

Proroga al 31 dicembre 1985 della norma di cui all'articolo 62, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali nell'Amministrazione dello Stato, venne prevista l'istituzione di un ruolo ad esaurimento per gli impiegati della carriera direttiva che non inquadrati, per mancanza di posti, nelle qualifiche dirigenziali, rivestivano la qualifica di Ispettori generali o di direttori di divisione.

Venne inoltre previsto che la qualifica di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento potesse essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, anche agli impiegati delle carriere direttive che alla data del 31 dicembre 1970 rivestivano la qualifica di direttore di sezione ed avevano maturato almeno dieci anni di effettivo servizio.

Con l'articolo 62 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica si sta-

bili che tutti i posti che si sarebbero resi disponibili fino al 30 giugno 1975 nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dirigenziali sarebbero stati conferiti, per inquadramento, agli impiegati delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione; dal 1° luglio 1975 fino al 30 dicembre 1980 detta riserva si sarebbe ridotta del 50 per cento ed il restante 50 per cento sarebbe stato riservato agli impiegati della carriera direttiva ammessi a frequentare i corsi di formazione dirigenziale della durata di quattordici mesi.

Tali corsi, dopo ben otto anni, non sono stati mai tenuti e scarse sono le possibilità che possano svolgersi.

Risultano pertanto accantonati, principalmente nell'Amministrazione finanziaria, moltissimi posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dirigenziali mentre gli

impiegati inquadrati nel ruolo ad esaurimento, ormai in età non più giovane, continuano a segnare il passo nell'attesa che siano considerati non più « esauriti » ma dirigenti dello Stato

Quali interpreti delle legittime aspettative dei colleghi inquadrati nel ruolo ad esaurimento proponiamo, pertanto, co-

me del resto è stato già fatto con la legge 30 settembre 1978, n. 583, che tutti i posti disponibili al 31 dicembre 1980 nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dirigenziali vengano conferiti, per merito comparativo, agli impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento, a cominciare da quella di ispettore generale

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

La disposizione di cui all'articolo 62, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è prorogata fino al 31 dicembre 1985

ART 2

La qualifica di primo dirigente e conferita nei limiti dei posti complessivamente disponibili fino al 31 dicembre 1980, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive delle qualifiche ad esaurimento, a cominciare da quella di ispettore generale

I relativi scrutini devono essere tenuti alla prima adunanza del Consiglio d'amministrazione che comunque deve essere convocato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge

I posti comunque disponibili a partire dal 1° gennaio 1981 sono conferiti secondo le disposizioni e con le modalità indicate negli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, salvo quanto previsto dall'articolo 1